

Tribunale di Ravenna, 29 maggio 2012. Estensore Roberto Sereni Lucarelli.

**Diritto bancario – Conto corrente bancario – Pagamenti - Definizione**

**Diritto bancario – Conto corrente bancario – Azione di ripetizione – Prescrizione - Decorrenza**

**Diritto bancario – Conto corrente bancario – Conto scoperto – Versamenti – Natura**

**Diritto bancario – Conto corrente bancario – Conto non allo scoperto – Azione di indebito – Prescrizione – Non decorrenza**

**Diritto bancario – Conto corrente bancario – Rimesse – Funzione ripristinatoria – Legittimazione all'azione di indebito oggettivo - insussistenza**

**Diritto bancario – Apertura di credito – Costituzione – Fatti concludenti – inammissibilità**

**Interessi usurari – Normativa applicabile – L. 106 del 2011 – Irretroattività**

**Interessi usurari – Calcolo degli interessi – Produzione documentale - Onere probatorio**

**Interessi usurari – Sogli d'usura – Onere probatorio - Iura novit curia**

**Interesse usurari – Reato di usura – Nullità dei tassi usurari – Taglio soglia - Configurabilità**

*Nei rapporti di conto corrente bancario possono considerarsi pagamenti solo gli accrediti confluiti su un conto corrente bancario scoperto, ossia non assistito da apertura di credito e con saldo negativo (conto non affidato) o recante un saldo negativo oltre i limiti dell'affidamento (conto sconfinato).*

*I rapporti di conto corrente bancario non sfuggono alla regola generale secondo la quale ogni singola prestazione in denaro che si colloca nella fase esecutiva di un rapporto di durata assume giuridica rilevanza in sé e per sé e, pertanto, ben può formare oggetto di autonoma azione di ripetizione laddove sia derivata da un titolo giustificativo nullo; conseguentemente, la prescrizione decennale decorre dall'esecuzione di quella singola prestazione e non dalla chiusura del rapporto di durata all'interno del quale essa è inserita.*

*Nel caso di conto scoperto, il superamento del limite di disponibilità riconosciuto al cliente dalla banca fa sorgere in capo a quest'ultima un diritto di credito liquido ed esigibile alla restituzione delle somme corrispondenti allo sconfinamento, e comporta che tutti i versamenti diretti a riportare il saldo entro i limiti del fido hanno natura di pagamenti.*

*Nell'ipotesi di conto non allo scoperto il termine di prescrizione non decorre quando le rimesse confluiscono su un conto semplicemente passivo (cioè con saldo negativo entro il limite dell'affidamento), avendo esse, in tal caso, la funzione di ripristinare quella disponibilità di cui il cliente usufruisce nell'apertura di credito in conto corrente.*

*Se le rimesse in conto passivo hanno la funzione di ripristinare la disponibilità di cui il cliente usufruisce nell'apertura di credito, il versamento che riduce l'esposizione del cliente non è idoneo a legittimare un'azione di ripetizione di indebito oggettivo.*

*Non è ammissibile la configurabilità di un'apertura di credito per fatti concludenti.*

*In tema di tassi usurari, le condizioni applicate ai conti correnti accesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 vanno valutate alla luce del vecchio criterio di calcolo del tasso soglia, non essendo loro applicabile l'art. 8 del d.l. 13 maggio 2011, convertito in l. 12 luglio 2011, n. 106.*

*Incombe sulla parte che deduce l'applicazione di un tasso usurario l'onere di far valere ogni questione inerente il calcolo degli interessi e*

*l'allegazione della produzione documentale, come ad esempio gli estratti scalari ed i decreti relativi ai tassi soglia.*

*L'omessa produzione dei decreti ministeriali attuativi della legge 7 marzo 1996, n. 108 che fissano la cd. soglia d'usura non può essere rimediata mediante il ricorso al principio "iura novit curia", di cui all'art. 113 c.p.c. in quanto i predetti decreti ministeriali hanno natura di atti meramente amministrativi.*

*Sia ai fini della configurabilità del reato di usura (art. 644 c.p.) sia ai fini della configurabilità della nullità dei tassi usurari (art. 1815, comma 2 c.c.), il superamento del tasso soglia va considerato al momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.*

N. R.G. 122/2007  
omissis

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato i fratelli XXXXX E YYYYY, quali eredi di ZZZZZ, deceduto in data 28.12.2001, e quali comproprietari dell'Azienda Agricola WWW s.s. convenivano in giudizio la BANCA S.p.A..

Esponavano che il de cuius ZZZZZ era stato titolare del c/c n. 57/1547 (non prodotto da nessuna delle parti) operativo dal 31.3.1977 al 22.1.2003, data in cui era stato estinto con giro conto del saldo di € 136,39 sul c/c n. 57/5586 intestato all'Azienda Agricola www s.s. .

Aggiungevano che tale ultimo conto n. 57/5586 aperto il 15.1.2002 presentava un saldo passivo di € 23.688,67 che in data 19.1.2006 era stato girato a sofferenza.

Assumevano che nel corso di entrambi i rapporti la convenuta aveva:

- 1) addebitato interessi ultralegali mai validamente pattuiti;
- 2) spese e commissioni non concordate;
- 3) applicato interessi, su prelevamenti e versamenti, con valuta diversa da quella effettiva (producono CTP) ;

Chiedevano, pertanto, che dichiarata la nullità delle clausole contenute nei moduli standard dei contratti bancari antecedenti la l.154/92, trasfusa nel TU 385/93 fosse disposto

A. il ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art. 1284 cod.civ. per il rapporto n. 57/1547 costituito ante 1992 con la conseguente decurtazione di quanto indebitamente richiesto per :

- a) capitalizzazione periodica degli interessi
- b) interessi ultralegali sullo scoperto
- c) capitalizzazione trimestrale degli interessi
- d) spese non previste e CMS

e restituzione della somma di € 209.671,90 oltre interessi indebitamente percepita.

B. il ristorno della somma di € 21.211,57 con riferimento al c/c n.57/5586 così suddivisa:

- a) € 9,943,60 quale differenza tra interessi convenzionali addebitati (12.469,63) e gli interessi eccedenti quelli di cui all'art. 117 TUB (2.526,93);
- b) € 1.539,40 per interessi anatocistici con capitalizzazione annuale maturati dal I trimestre 2002 al I trimestre 2006;
- c) € 5.210,63 per CMS addebitate senza alcuna prestazione giustificata;
- d) 1.991,91 per spese non dovute contrattualmente;
- e) € 2.526,03 per azzeramento degli interessi legali per superamento del tasso soglia dal 2002 al 2006;
- f) del rapporto di c/c ab initio chiedendone la condanna alla ripetizione in La convenuta, costituitasi, eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea di cui chiedeva l'integrale rigetto.

Nel corso dell'istruttoria era esperita una CTU contabile dopodiché la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 15.2.2012.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata sotto i profili che seguono e richiede invece ulteriori approfondimenti istruttori per quanto riguarda gli aspetti che si evidenzieranno.

Parte attrice chiede di accertare l'illegittima applicazione, da parte della banca convenuta, delle seguenti voci per interessi e commissioni: interessi ultralegali per mancata pattuizione

per iscritto, in violazione dell'art. 1284, comma 3 c.c. (non ritenendo idonea a soddisfare il requisito formale imposto dalla norma citata la cosiddetta clausola "uso piazza"); interessi anatocistici per violazione dell'art. 1283 c.c.; interessi usurari per violazione della legge 108/96; commissioni di massimo scoperto sia perché addebitate in difetto di valida pattuizione (inesistente o comunque mancante di valido oggetto o di causa), sia perché rientranti nel calcolo dei tassi usurari ai fini del superamento del tasso soglia.

In conseguenza di questa preliminare domanda di accertamento (che si risolve in una domanda di nullità delle pattuizioni riferite agli accessori di cui si è detto), parte attrice propone una collegata domanda di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., rispetto alla quale deve porsi un problema di prescrizione (oggetto di tempestiva eccezione da parte della difesa della banca convenuta), essendo quest'ultima azione pacificamente soggetta al termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di ciascun pagamento delle somme che si intendono ripetere.

A tale fine non può considerarsi l'art. 2, comma 61 del D.L. 29.12.2010, n. 225 (cosiddetto "decreto milleproroghe"), come modificato dalla legge di conversione 26.2.2011, n. 10 (entrata in vigore il 27.2.2011), il quale ha previsto che, nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, la prescrizione relativa "ai diritti nascenti dall'annotazione in conto" inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.

Tale norma, a prescindere dall'incertezza applicativa che aveva generato, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 78/2012 e quindi di essa non può tenersi conto ai fini della soluzione della controversia di cui è causa.

E' allora sul concetto di pagamento che occorre concentrare l'attenzione al fine di verificare se quanto parte attrice chiede in restituzione fosse stato appunto "pagato" oltre 10 anni prima della proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio (2007).

Ora, nei rapporti di conto corrente bancario, è ormai pacifico (a seguito della nota sentenza delle Sezioni Unite 24418/2010, ma anche richiamando l'ormai consolidata giurisprudenza in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie) che possono considerarsi paga-

menti solo gli accrediti confluiti su un conto corrente bancario "scoperto", ossia non assistito da apertura di credito e con saldo negativo (conto non affidato) o recante un saldo negativo oltre i limiti dell'affidamento (conto sconfinato).

Infatti la Corte di Cassazione, nella citata sentenza 24418/2010, stabilisce tre criteri generali per la soluzione di controversie analoghe a quella di cui è causa:

a) in primo luogo si precisa che non è soggetto a prescrizione il diritto del correntista alla rettifica delle annotazioni a debito di interessi derivanti da una clausola nulla del contratto di conto corrente bancario;

b) in secondo luogo si chiarisce che è invece soggetto a prescrizione decennale il diritto alla ripetizione di quanto pagato a titolo di interessi passivi annotati a debito in forza di un titolo nullo e tale prescrizione decorre dalla data di ciascun versamento destinato a coprire, in tutto o in parte, il saldo negativo di un conto corrente bancario non assistito da apertura di credito o il saldo negativo di un conto corrente bancario assistito da apertura di credito, ma eccedente l'affidamento concesso e nei limiti dello scoperto;

c) in terzo luogo si precisa che, una volta ritenuta la nullità di una clausola che prevede l'anatocismo degli interessi bancari con riferimento ad una data periodicità della capitalizzazione, non è consentita nessuna capitalizzazione alternativa.

Nello specifico, la regola generale è quella secondo cui ogni singola prestazione in denaro che si colloca nella fase esecutiva di un rapporto di durata assume giuridica rilevanza in sé e per sé e pertanto ben può formare oggetto di autonoma azione di ripetizione laddove sia derivata da un titolo giustificativo nullo.

Conseguentemente, la prescrizione decennale decorre dall'esecuzione di quella singola prestazione e non dalla chiusura del rapporto di durata all'interno del quale essa è inserita.

Ciò che assume decisiva rilevanza è però che si sia effettivamente in presenza di pagamenti i quali, soli, possono formare oggetto di una domanda ex art. 2033 c.c. (il cui 1° comma recita: "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato").

E' quindi onere della parte interessata (il solvens) promuovere la relativa azione entro il

termine ordinario di prescrizione (decennale), decorrente appunto da quando quel diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c., vale a dire dal momento dell'esecuzione del pagamento stesso.

Nel caso di conto scoperto, il superamento del limite di disponibilità riconosciuto al cliente dalla banca fa sorgere in capo a quest'ultima un diritto di credito liquido ed esigibile alla restituzione delle somme corrispondenti allo sconfinamento e comporta che tutti i versamenti diretti a riportare il saldo entro i limiti del fido hanno natura di pagamenti.

Diversamente, il termine di prescrizione non decorre (se non dalla chiusura del rapporto come sostenuto da parte attrice) solo quando le rimesse confluiscono su un conto semplicemente passivo (cioè con saldo negativo entro il limite dell'affidamento), avendo esse in tal caso la funzione di ripristinare quella disponibilità di cui il cliente usufruisce nell'apertura di credito in conto corrente.

In quest'ultimo caso non si ravvisa alcun pagamento e quindi il versamento che va a ridurre l'esposizione del cliente non è idoneo a legittimare un'azione di ripetizione di indebito oggettivo.

L'azione sarà allora possibile solo una volta venuto meno il rapporto (o per iniziativa del cliente o per iniziativa della banca) e solo dopo che il cliente abbia provveduto a pagare il saldo del conto corrente.

Arrivando allora al punto, non c'è dubbio che, nel caso di specie, è la stessa parte attrice ad agire per la restituzione di somme che asserisce "indebitamente percepite" dalla banca in corso di rapporto e dunque pagate alla banca, con ciò presupponendo e riconoscendo che le singole rimesse che andavano a controbilanciare i periodici addebiti di interessi confluivano su un conto corrente scoperto, cioè privo di formale apertura di credito e con saldo negativo.

L'esame della relazione peritale agli atti conferma del resto questo dato, evidenziando che sul c/c 1547 intestato a Zzzzz esistessero ogni anno numerose annotazioni in "AVERE" e dunque numerosi accrediti che hanno consentito al predetto rapporto di chiudere con un saldo negativo di - € 136,39 alla data del 22.1.2003 (quando è stato estinto, mediante giroconto di pari importo al c/c n. 5586, come

precisato a pag. 9 della relazione ancorché dalla citazione potrebbe sembrare che il saldo fosse positivo), a fronte di addebiti di interessi per complessivi € 97.200,02 durante il corso del rapporto (pag. 102 della relazione).

Inoltre la c.t.u. rileva l'applicazione, nel corso di svolgimento del rapporto n. 1547, di ritenute su interessi attivi maturati, segno questo che il predetto conto è tornato in più occasioni in attivo, appunto in conseguenza di accrediti compensativi di precedenti addebiti di interessi.

Deve quindi concludersi che il saldo negativo derivante anche dall'applicazione di interessi passivi e commissioni veniva periodicamente ripianato mediante frequenti versamenti, come del resto risulta anche dall'analisi degli estratti conto agli atti.

Manca invece in atti la prova dell'esistenza di un formale contratto di apertura di credito che possa confortare la tesi secondo cui i singoli accrediti operati in corso di rapporto non costituissero pagamenti ma semplici rimesse ripristinatorie della disponibilità.

Sarebbe stato onere di parte attrice fornire tale prova, nel momento in cui sosteneva la tesi della decorrenza della prescrizione solo dalla chiusura del c/c 1547, considerata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, alla quale avrebbe dovuto contrapporre l'allegazione di fatti idonei a neutralizzarla.

Né tale prova può essere surrogata dalle acquisizioni operate dal c.t.u., considerato che i contratti di apertura di credito acquisiti dal c.t.u. erano estranei al quesito n. 1 che lo autorizzava solo (e non avrebbe potuto essere diversamente, in presenza dei limiti di cui all'art. 195 c.p.c.) ad acquisire i contratti di conto corrente bancario di cui è causa (che sono contratti pacificamente diversi dai contratti di apertura di credito) e le pattuizioni contenenti le condizioni economiche applicate ai medesimi rapporti. Parte attrice non ha mai dedotto l'esistenza di una formale apertura di credito accessoria ai conti correnti bancari in esame, anzi ha dedotto la nullità dei contratti di apertura di credito richiamati ed acquisiti (irritualmente) dal c.t.u., rilevando (anche a pag. 7 della propria comparsa conclusoria) che gli stessi non sono mai stati sottoscritti dal cliente.

Ne consegue quindi e comunque la nullità dei medesimi per difetto di forma scritta, richiesta dalla legge fin dal 1992 (prima con la legge

154/1992 e poi con l'art. 117 del T.U. bancario approvato con D. Lgs.vo 385/93), ma ritenuta necessaria dalla giurisprudenza prevalente anche prima, non ammettendosi la configurabilità di un'apertura di credito per fatti concludenti (Cass. 5.12.1992, n. 12947; Cass. 21.3.1991, n. 3060; Trib. Milano, 15.10.1984, in Banca, borsa, tit. cred., 1986, II, 232).

Esclusa allora l'esistenza di contratti di apertura di credito che possano rendere meramente ripristinatorie e non solutorie le rimesse bancarie finalizzate a coprire le poste passive contestate nel presente giudizio, non vi è dubbio che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione proposta decorre dalla data contabile di ogni accredito sui rapporti di conto corrente di cui è causa.

Deve pertanto escludersi la ripetibilità di qualsiasi interesse (ultralegale, anatocistico o usurario) o di qualsiasi commissione addebitati fino al 1997 ove controbilanciate da accrediti annotati nel medesimo periodo.

Per il periodo successivo occorre considerare quanto segue.

#### Interessi ultralegali

Per quanto riguarda i tassi di interesse ultralegale applicati, va precisato che, ferma restando la prescrizione di quanto annotato e pagato prima del 1997, per quanto riguarda il c/c 1547 la mancata produzione ad opera delle parti del contratto originario, risalente al lontano 1977 non può di per sé costituire motivo sufficiente per concludere che sia mancata una preventiva pattuizione per iscritto di interessi ultralegali, considerato che la banca non era tenuta a conservare oltre i 10 anni tale documento, soprattutto dopo che il predetto conto corrente era stato estinto nel 2003.

La mancata contestazione degli estratti conto per anni, la chiusura del c/c 1547 il 22.1.2003 mediante giroconto del saldo scoperto sul c/c n. 5586, ed il lunghissimo tempo trascorso legittimano pertanto a ritenere che gli attori e, prima di loro, Zzzzz avessero sostanzialmente rinunciato a contestare l'applicazione di interessi ultralegali.

Vale infatti il principio secondo cui: "La rinuncia ad un diritto, se pure non può essere presunta, può tuttavia desumersi da un comportamento concludente, che manifesti, in quanto incompatibile con l'intenzione di avvalersi del

diritto, la volontà di rinunciare" (Cass., 13.1.2009, n. 460).

Ancora più puntualmente la Suprema Corte ha precisato che "Il comportamento - interpretato alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. - del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, è idoneo come tale (essendo irrilevante qualificarlo come rinuncia tacita ovvero oggettivamente contrastante con gli anzidetti principi) a determinare la perdita della medesima situazione soggettiva" (Cass., sez. lav., 28.4.2009, n. 9924).

Coerentemente col principio appena espresso, nella specifica materia bancaria un'attenta giurisprudenza di merito (Trib. Pescara, 20.1.2008, n. 78, Giudice Unico Dott. Angelo Bozza, leggibile sul sito [www.studiomarcelli.it](http://www.studiomarcelli.it)) ha precisato che: "nel nostro sistema vige il principio generale di conservazione della documentazione contabile per la durata di dieci anni (art. 2220 c.c.) e l'art. 119, ultimo comma TUB consente di ottenere da parte del cliente-correntista copia di documentazione inerente a singole operazioni se poste in essere nell'ultimo decennio. Ora, siccome spetta a chi agisce in giudizio munirsi di tutta la documentazione necessaria per far valere le proprie ragioni, e non rivenendosi principio in base al quale l'istituto di credito sarebbe tenuto ad una conservazione illimitata delle scritture contabili contrattuali, nulla può pretendersi dalla parte convenuta in base alla normativa vigente nell'ambito di una domanda di restituzione di indebito e rispetto ad estratti contabili che non sono stati a suo tempo neppure oggetto di contestazione; il mancato assolvimento dell'onere della prova non può che ricadere su parte attrice".

Si aggiunga che parte attrice deduce la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi su piazza, ma, quantomeno con riferimento al c/c 1547, il divieto di rinvio agli usi non può operare, trattandosi di rapporto acceso prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del D. Lgs.vo 1 settembre 1983, n. 385. Tali norme infatti "non sono retroattive e, pertanto, in relazione ai contratti

conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia "ex nunc", rilevabile solo su eccezione di parte" (Cass. 25.2.2005, n. 4093; Cass. 25.2.2055, n. 4092).

Per quanto riguarda il c/c n. 5586, il relativo contratto contiene una previsione sufficientemente specifica in ordine alla pattuizione degli interessi ultralegali.

#### Interessi usurari.

Riguardo alla contestata (da parte attrice) applicazione di tassi usurari, va anzitutto precisato che la legge 7 marzo 1996, n.108 è stata recentemente modificata dal D.L. 13.5.2011, n. 70 (c.d. "decreto sviluppo"), convertito nella legge 12.7.2011, n. 106, il quale, all'art. 8, ha previsto che il tasso di interesse applicato si considera usurario se supera di  $\frac{1}{4}$  e di ulteriori 4 punti percentuali il tasso effettivo globale medio o comunque se supera di 8 punti percentuali il predetto valore fissato amministrativamente.

In mancanza di disposizioni transitorie, si pone il problema se la nuova misura si applica fin dalla data di entrata in vigore della legge 108/96 o, per meglio dire, a partire dall'aprile 1997, essendo quest'ultimo il momento in cui la legge 108/96 ha avuto effettiva applicazione a seguito dell'entrata in vigore del primo decreto ministeriale di rilevazione dei tassi soglia.

La Cassazione Penale ha escluso che il nuovo criterio di calcolo del tasso soglia ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati possa avere efficacia retroattiva ove più favorevole alla banca, "non essendo intervenuta, in tal modo, una modifica della norma incriminatrice del reato di usura bensì di norma extrapenale integratrice del precetto penale" (Cass. pen., Sez. II, 23.11.2011, n. 46669, depositata il 19.12.2011, in *Diritto & Giustizia*, 2012 ed in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), Sez. I, giur., 6799/2012).

Le condizioni economiche applicate al c/c 1547 dopo l'aprile del 1997 e le condizioni economiche applicate al c/c 5586, acceso dopo l'entrata in vigore della legge 108/96, vanno quindi valutate alla luce del vecchio criterio di calcolo del tasso soglia.

Ora, sul punto la CTU rileva un sistematico sfioramento delle soglie d'usura per il conto 1547 ed uno sfioramento delle soglie d'usura a

partire dalla data di apertura e dal 1.7.2003 per il conto 5586 (pag. 84 della relazione), senza tuttavia precisare in che misura ed in quali periodi ciò sia avvenuto.

Parte attrice ha eccepito il superamento dei tassi soglia in maniera del tutto generica, senza evidenziare né i parametri di riferimento (mediante produzione dei periodici decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi da cui calcolare il tasso soglia tempo per tempo esistente), né i periodi o l'entità di tale superamento.

Si ritiene allora, conformemente ad un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, che "è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare, nel caso in cui il rapporto sotteso si caratterizzi come continuativo e soggetto a periodiche rendicontazioni (come quello di conto corrente con contestuale apertura di credito), la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antiggiuridica" e che "risulta inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, pur rituale di consulenza tecnica di ufficio" (Trib. Bassano Grappa, 8.2.2010, n. 102, in *Guida al diritto*, 2010, 23, 70).

Incombe quindi sulla parte che deduce l'applicazione di un tasso usurario l'onere di far valere ogni questione inerente il calcolo degli interessi e l'allegazione della produzione documentale, come ad esempio gli estratti scalari ed i decreti relativi ai tassi soglia (Trib. Napoli, 4/11/2010, in *Giur. merito*, 2011, 4, 981).

Peraltro l'omessa produzione dei decreti ministeriali attuativi della legge 7 marzo 1996, n. 108 che fissano la cd. soglia d'usura non può essere rimediata mediante il ricorso al principio "iura novit curia", di cui all'art. 113 c.p.c. in quanto i predetti decreti ministeriali hanno natura di atti meramente amministrativi (Trib. Mantova, 1.12.2009, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), Sez. I-Giur., doc. n. 2272/2010).

Peraltro, nel caso in cui un contratto a tempo indeterminato (qual è il conto corrente bancario) preveda un tasso di interesse non usurario al momento della stipula – perché precedente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996 (come nel caso del c/c 1547) o perché conforme alla normativa vigente in quel momento (il c/c 1547 è stato acceso quando ancora la legge 108/96 non era in vigore) - ma che pure fosse

divenuto tale nel corso del rapporto, non trova applicazione la norma dell'art. 1815, comma 2, c.c., in ragione dell'espressa disposizione dell'art. 1 d.l. n. 394/2000, come convertito con legge n. 24/2001.

Tale articolo ha precisato che, sia ai fini della configurabilità del reato di usura (art. 644 c.p.) sia ai fini della configurabilità della nullità dei tassi usurari (art. 1815, comma 2 c.c.), il superamento del tasso soglia va considerato al momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Poiché la stessa norma precisa che la regola vale per i tassi pattuiti «a qualsiasi titolo», deve ritenersi che non potrà applicarsi l'art. 1815, comma 2 c.c. (il quale prevede che, in caso di interessi usurari, nulla sia dovuto) a nessuna operazione finanziaria (non solo ai mutui) conclusa prima dell'entrata in vigore della legge 108/96, potendo quest'ultima disposizione trovare applicazione solo nel caso in cui l'interesse sia usurario nel momento in cui viene pattuito e non quando sia divenuto tale successivamente.

La disposizione, essendo contenuta in una legge di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva e dunque si applica fin dall'entrata in vigore della legge 108/96.

Parte attrice non ha fornito prove di pattuizioni di interessi usurari successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96 (anche soltanto a mezzo della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della banca ai sensi dell'art. 118 T.U. bancario) e pertanto il capo di domanda relativo alla ripetizione di interessi usurari deve essere rigettato.

#### Anatocismo

L'anatocismo bancario è divenuto legittimo dopo che è intervenuto il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, recante modifiche al T.U. bancario che, sostituendo l'art. 120, comma 2 T.U. bancario, ha previsto la generale ammissibilità dell'anatocismo bancario applicato ai contratti bancari stipulati dopo la pubblicazione del citato decreto legislativo, purché adeguato alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi indicati con apposita delibera del CICR e purché al cliente venga assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Il CICR ha provveduto a determinare le modalità ed i criteri di maturazione degli interessi anatocistici con delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22.4.2000.

Pertanto, da quest'ultima data, la prassi bancaria di applicare interessi anatocistici è divenuta legittima, sempre che siano osservate le condizioni previste nella delibera CICR del 9.2.2000.

Per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della citata delibera le condizioni pattuite dovevano essere adeguate ai requisiti di legittimità dell'anatocismo previsti dalla citata delibera del CICR entro il 30 giugno 2000, nel caso in cui l'applicazione delle nuove condizioni avesse determinato un peggioramento per il cliente.

La c.t.u. agli atti non consente di verificare l'effettivo rispetto delle condizioni di cui alla delibera CICR del 9.2.2000 nell'applicazione di interessi anatocistici dopo il 22.4.2000, né quale sarebbe stato l'ammontare degli interessi addebitati dal 1997 al 22.4.2000 sul c/c 1547 in assenza di capitalizzazione (stante la pacifica illegittimità, durante quel periodo, della prassi di capitalizzare gli interessi convenzionali).

Occorre quindi procedersi ad un supplemento di attività istruttoria al fine di compiere dette verifiche.

#### Commissioni di massimo scoperto

Per quanto riguarda le commissioni di massimo scoperto applicate, l'orientamento dominante, formatosi prima dell'entrata in vigore dell'art. 2-bis del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, ritiene la pattuizione riferita alla commissione di massimo scoperto affetta da nullità o per mancanza di causa, considerato che essa va ad aggiungersi all'interesse passivo addebitato al cliente sull'esposizione debitoria (Trib. Milano, 4 luglio 2002, n.8896, in *Il Merito*, 2003, n. 2, 37; Trib. Busto Arsizio, Sez. Dist. Gallarate, 18.10.2010, in *I Contratti*, 2011, n. 12, 1706 ss.) o per indeterminazione o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., considerata la mancanza di parametri certi con riferimento alla base di calcolo ed ai criteri di periodicità (Trib. Piacenza, 12.4.2011, in *I contratti*, 2011, n. 12, 1133 ss.; analogamente Trib. Lecce, Sezione distaccata di Campi Salentina, 3 novembre 2005, in *I contratti*, 2006, 1, 71 e ss., secondo cui la nullità sussiste se il contratto

non contiene elementi certi e predeterminati per la completa quantificazione di tale commissione) o ancora per superamento della soglia degli interessi legali prevista dall'art. 1284, comma 2 c.c. (Trib. Tortona, 19.5.2008, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Anche in questo caso dovrà procedersi ad un supplemento di attività istruttoria al fine di accertare l'entità delle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto dopo il 1997.

In conclusione come da parte dispositiva

- deve ritenersi prescritto ogni diritto di ripetizione riferito ad accrediti anteriori ai 10 anni precedenti la data di notifica dell'atto di citazione;
- deve ritenersi legittima l'applicazione di interessi ultralegali sia con riferimento al c/c 1547 che con riferimento al c/c 5586 e preclusa ad oggi ogni contestazione sul punto;
- deve respingersi la doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari per mancanza di sufficienti allegazioni sul punto;
- resta da accertare l'effettiva applicazione di interessi anatocistici illegittimi e di commissioni di massimo scoperto sul c/c 1547 dopo il 1997 e sul c/c 5586 dalla data di accensione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, non definitivamente, pronunciando sulla causa in epigrafe trascritta, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:

dichiara la prescrizione di ogni diritto di ripetizione riferito ad accrediti anteriori ai 10 anni precedenti la data di notifica dell'atto di citazione;

dichiara legittima l'applicazione di interessi ultralegali sia con riferimento al c/c 1547 che con riferimento al c/c 5586 e preclusa ad oggi ogni contestazione sul punto;

respinge la domanda relativa all'applicazione di interessi usurari;

dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per accertare l'effettiva applicazione di interessi anatocistici illegittimi e di commissioni di massimo scoperto sul c/c 1547 dopo il 1997 e sul c/c 5586 dalla data di accensione.

rinvia alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese legali.

Ravenna, 29 maggio 2012

Il Giudice

dott. ROBERTO SERENI LUCARELLI

\*